



REPUBBLICA DI SAN MARINO

LEGGE COSTITUZIONALE 16 dicembre 2005 n.185

LEGGE COSTITUZIONALE SUI CAPITANI REGGENTI

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge costituzionale approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 dicembre 2005.

Art.1

(Capo dello Stato)

1. I Capitani Reggenti, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, esercitano l'Ufficio di Capo dello Stato in base al principio di collegialità.
2. I Capitani Reggenti rappresentano lo Stato. Sono i supremi garanti dell'ordinamento costituzionale della Repubblica

Art.2

(Funzioni costituzionali)

1. I Capitani Reggenti, quali supremi garanti dell'ordinamento costituzionale, vigilano sul funzionamento dei poteri pubblici e delle istituzioni dello Stato e sulla conformità della loro attività ai principi sanciti nella Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese e alle norme vigenti.
2. Inviano messaggi agli organi istituzionali della Repubblica al fine di assicurare il rispetto, formale e sostanziale, dell'ordinamento costituzionale e di mantenere il corretto equilibrio tra gli stessi organi.
3. Possono sollevare conflitti di attribuzione con altri organi costituzionali avanti al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme.

Art. 3
(Attribuzioni)

1. Oltre a quelle stabilite dalla Legge 8 luglio 1974 n. 59 e successive modificazioni e dalle altre leggi della Repubblica, ai Capitani Reggenti competono le attribuzioni di cui al successivo comma secondo il principio di collegialità.
2. I Capitani Reggenti, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della Dichiarazione dei Diritti, convocano e presiedono, senza diritto di voto, il Consiglio Grande e Generale e lo rappresentano nella sua interezza, convocandone e presiedendone altresì l'Ufficio di Presidenza. In caso di impedimento di uno dei Capitani Reggenti, il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza possono essere convocati e presieduti anche individualmente dall'altro.
3. Ai Capitani Reggenti competono inoltre le seguenti attribuzioni:
 1. sciolgono il Consiglio Grande e Generale nei casi stabiliti dalla legge;
 2. convocano i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Grande e Generale;
 3. coordinano i lavori del Congresso di Stato;
 4. ricevono le istanze di Arengo, le istanze referendarie e le iniziative legislative popolari e vigilano sul corretto espletamento delle rispettive procedure;
 5. fissano la data di svolgimento dei referendum e delle elezioni dei Capitani di Castello e delle relative Giunte;
 6. accreditano i rappresentanti diplomatici sammarinesi e ricevono le lettere credenziali dei rappresentanti diplomatici esteri;
 7. convocano e presiedono il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria ed in seduta ordinaria;
 8. convocano e presiedono il Magistero di Sant'Agata;
 9. conferiscono onorificenze in base alle disposizioni vigenti;
 10. presiedono la conferenza dei Capitani di Castello;
 11. svolgono consultazioni e promuovono ogni iniziativa utile, compreso il conferimento di mandati esplorativi e incarichi per la formazione del governo. La legge qualificata ne disciplina le relative procedure.

Art.4
(Promulgazione delle leggi)

1. I Capitani Reggenti promulgano e mandano a pubblicare le leggi approvate dal Consiglio Grande e Generale. Prima di promulgare una legge, qualora si ritenga una non conformità, formale o sostanziale, della stessa ai principi contenuti nella Dichiarazione dei Diritti, possono, con messaggio motivato al Consiglio Grande e Generale, chiedere una nuova deliberazione. Se il Consiglio approva nuovamente la legge questa deve essere promulgata.
2. La legge qualificata disciplinerà le modalità e le formalità della promulgazione.

Art. 5
(Emanazione e promulgazione dei decreti e dei regolamenti)

1. I Capitani Reggenti emanano e mandano a pubblicare i decreti di propria competenza previsti dalla legge, che devono essere controfirmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.
2. Promulgano e mandano a pubblicare i decreti adottati dal Congresso di Stato a mente dell'articolo 2, comma 2, punto b), della Legge Costituzionale n.183/2005 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato), che devono essere firmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni. Prima della promulgazione possono, con messaggio motivato, rinviare al Congresso di Stato il

decreto. Se il Congresso di Stato conferma la propria deliberazione, il decreto deve essere promulgato.

3. Promulgano e mandano a pubblicare i decreti di ratifica di trattati e accordi internazionali previa deliberazione da parte del Consiglio Grande e Generale, nonché i decreti adottati dal Congresso di Stato a mente dell'articolo 3 bis, quinto comma, della Dichiarazione dei Diritti che devono essere controfirmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.

4. Il potere di decretazione della Reggenza non è ammesso se non in base ad espressa disposizione di legge.

5. Promulgano e mandano a pubblicare i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, punto h) della Legge Costituzionale n.183/2005 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato).

Art. 6

(Rapporti con il cittadino)

1. Ai Capitani Reggenti possono rivolgersi i cittadini per la presentazione di esposti relativi all'attività posta in essere da organi dello Stato ed uffici ed enti della Amministrazione Pubblica, in merito ai quali i Capitani Reggenti possono promuovere verifiche.

Art. 7

(Guarentigie e responsabilità)

1. I Capitani Reggenti non sono perseguibili sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo durante il periodo di durata del loro mandato.

2. Degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni rispondono anche ai sensi del Titolo VI della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55.

Art.8

(Maggioranze qualificate del Consiglio Grande e Generale)

1. In virtù di quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della presente legge, il quorum di maggioranze qualificate all'interno del Consiglio Grande e Generale va computato su 58 Consiglieri aventi diritto al voto.

Art.9

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

2. Nel caso in cui la presente legge fosse sottoposta a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 3 bis, comma primo, della Dichiarazione dei Diritti, la stessa entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito positivo del referendum medesimo.

3. L'applicazione della legge decorrerà comunque dalla XXVI^a legislatura.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 2005/1705 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Il Segretario di Stato
Pier Marino Mularoni